



1.

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **292** del 21/12/2016

"Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., relativi a provvisori di uscita 2016 rivenienti da sentenze esecutive".



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art 73 che:

1. *Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
  - a) *sentenze esecutive;*
  - b) *copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
  - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
  - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
  - e) *acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
2. *Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
4. *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a), i debiti rivenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone e all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali, la legittimità del debito si intende riconosciuta.



Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si rappresenta, in particolare, che le posizioni debitorie che devono essere riconosciute con la presente legge sono relative a provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria per i quali la tesoreria regionale ha provveduto direttamente al pagamento delle somme in essi statuite prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'ente.

La Sezione Bilancio e ragioneria con la circolare n. 7 del 4 marzo 2015 ha disposto che i pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti.

La Sezione Bilancio e Ragioneria, con posta certificata, ha trasmesso alla sezione Provveditorato economato, le carte contabili relative alla regolarizzazione di due provvisori di uscita dei mesi di luglio e agosto 2016.

Si riporta, di seguito, la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione provveditorato Economato.

#### DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

##### **POSIZIONE DEBITORIA N. 1 TOTALE € 3.593,98**

**Sentenza n. 1292/2013 RG resa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro e successivo atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme R.G.E. n. 2962/2016 (P.U. 1701).**

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

Con ordinanza del 09/12/2013, resa nella procedura esecutiva presso terzi iscritta sotto il n. 1292/2013 RG, il Tribunale di Bari, in qualità di Giudice dell'esecuzione, liquidava in favore della sig. ra Cancellaro Adriana, risultante creditrice della ditta A.E.T. Service S.r.l., società appaltatrice della Regione Puglia per lavori di esecuzione di infrastrutture di rete dati e del suo difensore antistatario (avv. Sabino Carpagnano) la somma complessiva di € 3.651,78; la Regione Puglia, in virtù della suddetta ordinanza ed in qualità di terzo pignorato, versava all'avv. difensore Carpagnano Sabino la somma di € 1.452,77 a titolo di competenze legali; la sig.ra Cancellaro Adriana, invece, non ricevendo contestualmente il pagamento delle proprie spettanze, avviava rituale procedura esecutiva, intimando alla Regione Puglia di provvedere al pagamento della somma di € 2.395,99, oltre ulteriori spese e competenze. Tale procedimento si è esaurito con l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate n. 2962/2015, emessa dal Tribunale di Bari in favore della Sig.ra Cancellaro Adriana e successivo pagamento da parte del Tesoriere dell'Ente, Banco di Napoli SpA, in data 29/07/2016 (P.U. n. 1701 del 29/07/2016).

Di conseguenza, con il presente Schema di disegno di legge si procede alla richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73 del D. Lgs. 118/2011 atteso che il Tesoriere regionale ha provveduto direttamente al pagamento degli importi decretati dal Giudice dell'Esecuzione, per un totale di € 3.593,98 (P.U. n. 1701 del 29/07/2016)

##### **POSIZIONE DEBITORIA N. 2 TOTALE € 39.247,25**

**Sentenza n. 4937/2014 resa dal Tribunale di Bari, atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme R.G.E. n. 1517/2016 (P.U. 2092-2093).**



4.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

Con sentenza n. 4937/2014 emessa in data 6-11/11/2014 (notificata il 25/11/2014) il Tribunale di Bari condannava la Regione Puglia al pagamento, in favore della Curatela del Fallimento A.E.T. s.r.l., di € 9.063,82, a titolo di saldo per lavori contrattuali eseguiti e completati regolarmente in virtù del contratto di appalto (Rep. 5468 del 22/03/2001) per la realizzazione di infrastrutture di rete dati per il palazzo OO.PP. di Bari, nuova sede della Presidenza della Regione Puglia. Infatti, "pur essendo stati sospesi poco dopo l'avvio, a causa della necessità di provvedere alla preventiva realizzazione dell'impianto di schermaggio di alcuni vani oggetto dell'intervento, a cura di ditta specializzata", gli stessi, "venivano ripresi e sostanzialmente ultimati" come accertato dal C.T.U., "mancando solo piccole opere che non inficiavano la sostanza dell'appalto". In sentenza si legge che su tale importo sono dovuti oltre l'I.V.A. e gli interessi legali dal 12 gennaio 2002 (90 giorni dopo l'emissione del certificato di collaudo) al 13 marzo 2002, gli interessi di mora per le OO.PP. dal 12 gennaio 2002 sino all'effettivo pagamento. Con medesima sentenza, la Regione Puglia veniva condannata, altresì, al pagamento di € 3.617,37, oltre l'I.V.A. e gli interessi legali dal 12 gennaio 2002 (90 giorni dopo l'emissione del certificato di collaudo) al 13 marzo 2002, nonché gli interessi di mora per le OO.PP. dal 12 gennaio 2002 fino al soddisfo; ed infine, con il medesimo provvedimento si condannava, la Regione Puglia, a risarcire il danno di € 2.195,77 per mancato svincolo della polizza fideiussoria, oltre agli interessi legali, a far data dalla pubblicazione della sentenza.

La Curatela del Fallimento A.E.T. s.r.l. in liquidazione, in virtù della predetta sentenza promuoveva il procedimento di esecuzione che si è esaurito con l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate n. 1415/2016 del 12/07/2016, emessa, nell'ambito della procedura R.G.E. 1517/2016 dal Tribunale di Bari, in favore della medesima, e successivo pagamento da parte del Tesoriere dell'Ente, Banco di Napoli SpA, in data 16 agosto 2016.

Di conseguenza, con il presente Schema di disegno di legge si procede alla richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73 del D. Lgs. 118/2011 atteso che il Tesoriere regionale ha provveduto direttamente al pagamento degli importi decretati dal Giudice dell'Esecuzione, per un totale di € 39.247,25 (PP.UU. nn. 2092-2093 del 16/085/2016).


L'A.P. Pianificazione Controllo e Affari Legali

Dott.ssa Sonia Ferraro




Il Dirigente del Servizio Provveditorato Economato

Dott. Antonio Mario Lerario



Il Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione

Dott. Angelosante Albanese



L'Assessore al Bilancio  
Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2016, n. \_\_\_\_\_

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

**Art. 1**

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera a, del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“Sono approvati e riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, i debiti relativi al pagamento di competenze professionali ed a saldo lavori su contratto di appalto, per complessivi € 42.841,23, in ottemperanza alle seguenti sentenze esecutive”:

1. Sentenza Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 1292/2013 – Cancellaro Adriana c/ Regione Puglia, per complessivi € 3.593,98.
2. Sentenza Tribunale di Bari n. 4937/2014 - Curatela del Fallimento A.E.T. s.r.l. in liquidazione c/Regione Puglia, per complessivi € 39.247,25.

**Art. 2**

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa di € 42.841,23, derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 *sub 1*) si provvede mediante imputazione a:

Missione 1, Programma 6, Titolo1 CAPITOLO 3420  
per un importo di € 19.809,18;

Missione 1, Programma 11, Titolo 1 CAPITOLO 1317  
Per un importo di € 12.363,07;

Missione 1, Programma 11, Titolo 1 CAPITOLO 1315  
Per un importo complessivo di € 10.668,98.

